

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2011

**che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti il Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all'influenza aviaria ad alta patogenicità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE <sup>(3)</sup>, fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione 2007/777/CE istituisce altresì elenchi di paesi terzi e loro parti in provenienza dai quali sono autorizzati le importazioni, il transito e il deposito di tali prodotti, nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali prodotti importati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consen-

titi le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria <sup>(5)</sup>, stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti: pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici e carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. Il regolamento stabilisce che tali prodotti possono essere importati nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1.

- (4) A causa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) scoppiati recentemente in Sud Africa, la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 sono stati modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 <sup>(6)</sup> in modo da imporre, per le importazioni dal Sud Africa di prodotti a base di carne, di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti da carni di ratiti da allevamento, nonché di prodotti di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati a base di o contenenti carne di selvaggina da penna di allevamento, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, trattamenti specifici sufficienti ad eliminare i rischi di polizia sanitaria collegati a tali prodotti e vietare le importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito e di pulcini di un giorno, uova da cova e carne di ratiti da tutto il territorio del Sud Africa cui si riferisce il regolamento (CE) n. 798/2008.
- (5) Il Sud Africa ha presentato alla Commissione informazioni relative alle misure di lotta adottate in relazione ai recenti focolai di HPAI. La Commissione ha valutato tali informazioni e la situazione epidemiologica conseguente ai focolai registrati in Sud Africa.
- (6) Inoltre il gruppo veterinario d'emergenza dell'Unione ha effettuato una missione in Sud Africa per valutare la situazione e formulare raccomandazioni volte a migliorare la lotta contro la malattia.
- (7) Il Sud Africa ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione e sta attuando programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria che risultano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.<sup>(3)</sup> GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.<sup>(5)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1.

- (8) I risultati positivi della valutazione relativa alla situazione della malattia e le indagini epidemiologiche condotte dal Sud Africa consentono di limitare le restrizioni sulle importazioni nell'Unione delle carni di ratiti alla parte del territorio del Sud Africa colpita dalla malattia e sottoposta a restrizioni dal Sud Africa medesimo. Occorre tuttavia mantenere le restrizioni sulle importazioni di ratiti vivi e delle loro uova da cova per tutto il territorio del Sud Africa, visto il rischio più elevato di una possibile introduzione del virus nell'Unione.
- (9) Quanto ai trattamenti previsti dalla decisione 2007/777/CE per le importazioni di taluni prodotti a base di carne, di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e di prodotti a base di carne essiccati (bilton/jerky) e pastorizzati, a tali prodotti originari della parte del territorio del Sud Africa esente dalla malattia è opportuno applicare nuovamente i trattamenti applicati prima dell'insorgenza dei focolai di HPAI.
- (10) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE reca l'elenco dei territori o delle parti dei territori di paesi terzi cui si applica la regionalizzazione per motivi di polizia sanitaria. La voce relativa al Sud Africa deve essere modificata per tener conto della nuova situazione relativa all'HPAI in tale paese terzo e di come essa si ripercuote sulle restrizioni all'importazione nell'Unione dei prodotti interessati.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2011

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



ALLEGATO II

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA — Sud Africa	ZA-0	Tutto il paese	SPF							
			EP, E							S4»
			BPR	I	P2	9.4.2011	A			
			DOR	II						
			HER	III						
	ZA-1	Tutto il paese, tranne ZA-2	RAT	VII			9.10.2011			
ZA-2	La parte del territorio compresa all'interno dei seguenti confini: — a nord: catena montuosa dello Swart Berg, — a sud: catena montuosa dell'Outeniqua, — a est: la strada R339 che collega la catena montuosa dello Swartberg alla catena montuosa dell'Outeniqua, da Barandas passando per Uniondale, — a ovest: la catena montuosa del Gamka, che collega la catena montuosa dello Swartberg al fiume Gamka in direzione sud, verso la catena montuosa dell'Outeniqua.	RAT	VII	P2	9.4.2011					